

ATTENZIONE ALLA RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI PER RISTRUTTURAZIONE E/O EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

Con il DLgs n. 78/2010 art. 25 è stata introdotta la ritenuta d'acconto per i bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

La ritenuta ora del 8% (comma 657 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "legge di stabilità 2015") deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:

- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Di seguito si riporta stralcio della risoluzione n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate:

“Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (per esempio oneri di urbanizzazione, Tosap ecc...).

In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta” .

E' necessario prestare molta attenzione quando si effettua il bonifico, in modo da non sbagliare modulo ed inserire i dati con le modalità prescritte nella circolare sopra citata.

Presso gli sportelli bancari si trovano i modelli relativi alle detrazioni fiscali.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/guide+fiscali/agenzia+informa>

IL RESPONSABILE AREA DI POSIZIONE
Arch. Francesca Sala